

INTEGRAZIONE NEL SISTEMA ELETTRICO DELLE UNITÀ DI PRODUZIONE CHE CEDONO TUTTA O PARTE DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA AL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. AI SENSI DEL PROVVEDIMENTO CIP N. 6/92

TITOLO I
DEFINIZIONI E FINALITÀ DEL PROVVEDIMENTO

Articolo 1
Definizioni

1.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 del Testo Integrato Trasporto, le definizioni di cui all'articolo 1, comma 1.1, della deliberazione n. 111/06, le definizioni di cui all'articolo 1, comma 1.1, del Testo Integrato Settlement, nonché le ulteriori seguenti definizioni:

- **Convenzione Cip 6/92** è la convenzione di cessione di energia elettrica stipulata, in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 25 settembre 1992 e dall'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99, tra il GSE e il titolare di un'unità di produzione CIP 6/92;
- **Unità di produzione CIP 6/92 dedicata** è un'unità di produzione CIP 6/92 la cui produzione è interamente destinata al GSE ai sensi della convenzione Cip 6/92;
- **Unità di produzione CIP 6/92 mista** è un'unità di produzione CIP 6/92 la cui potenza complessiva è, ai sensi della convenzione Cip 6/92, in parte destinata al GSE e in parte nella disponibilità del soggetto titolare della medesima unità;
- **Potenza dedicata** è:
 - per le unità di produzione CIP 6/92 dedicate, la potenza nominale dell'unità;
 - per le unità di produzione CIP 6/92 miste, la quota parte di potenza che, ai sensi della convenzione Cip 6/92, è destinata al GSE;
- **Potenza eccedentaria** è la potenza pari alla differenza tra la potenza nominale e la potenza dedicata di un'unità di produzione CIP 6/92;
- **Sbilanciamento aggregato** è lo sbilanciamento relativo ad un punto di dispacciamento calcolato ai sensi della deliberazione n. 111/06.

Articolo 2
Finalità del provvedimento

- 2.1 Il presente provvedimento ha la finalità di razionalizzare le modalità di integrazione nel sistema elettrico delle unità di produzione che cedono tutta o parte dell'energia elettrica prodotta al GSE ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92.
- 2.2 Il presente provvedimento non modifica la regolazione delle partite energetiche ed economiche attualmente vigente tra produttori e GSE né le modalità di vendita sul mercato dell'energia elettrica ritirata ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92 definite annualmente da decreti del Ministro dello Sviluppo Economico.

TITOLO II
REGOLAZIONE DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO
NEL CASO DI UNITÀ DI PRODUZIONE CIP 6/92

Articolo 3

Contratto per il servizio di dispacciamento e registrazione dei contratti di compravendita

- 3.1 Per le unità di produzione CIP 6/92, sia miste che dedicate, il GSE è tenuto a concludere con Terna il contratto per il servizio di dispacciamento di cui al comma 5.1 della deliberazione n. 111/06.
- 3.2 Con riferimento ai punti di dispacciamento in cui risultano comprese unità di produzione CIP 6/92 miste, sono legittimati a registrare contratti di compravendita sia il GSE, in qualità di utente del dispacciamento, sia i titolari delle unità di produzione comprese in tali punti di dispacciamento, in qualità di operatori di mercato. A tal fine, il GSE presenta a Terna e al GME apposita dichiarazione atta a legittimare la richiesta di registrazione di contratti di compravendita da parte di ciascun soggetto titolare di un'unità di produzione CIP 6/92 mista o di un soggetto terzo delegato dal titolare, con riferimento al punto di dispacciamento in cui risulta compresa tale unità.
- 3.3 Con riferimento ai punti di dispacciamento in cui risultano comprese solo unità di produzione CIP 6/92 dedicate, è legittimato a registrare contratti di compravendita solo il GSE, in qualità di utente del dispacciamento.

Articolo 4

Modalità di presentazione delle offerte sul mercato e dei programmi di immissione in esecuzione dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte

- 4.1 Le offerte o i programmi di immissione presentati con riferimento a punti di dispacciamento relativi ad unità di produzione CIP 6/92 miste rilevanti sono soggette ai seguenti vincoli:
 - a) le offerte presentate dal GSE non possono essere superiori alla potenza dedicata;
 - b) le offerte presentate dagli operatori di mercato diversi dal GSE non possono essere superiori alla potenza eccedentaria.
- 4.2 Le offerte o i programmi di immissione presentati con riferimento a punti di dispacciamento comprensivi di unità di produzione CIP 6/92 miste non rilevanti sono soggette ai seguenti vincoli:
 - a) le offerte presentate dal GSE non possono essere complessivamente superiori alla somma delle potenze dedicate di ciascuna unità di produzione appartenente al punto di dispacciamento;
 - b) le offerte presentate da ciascun operatore di mercato diverso dal GSE non possono essere superiori alla somma delle potenze eccedentarie delle unità di produzione appartenenti al punto di dispacciamento e nella disponibilità del medesimo operatore.

Articolo 5

Ripartizione dello sbilanciamento relativo alle unità di produzione CIP 6/92 miste rilevanti

- 5.1 Entro il giorno venti (20) del secondo mese successivo a quello di competenza, il GSE calcola, per ciascun periodo rilevante del mese di competenza e per ciascun punto di dispacciamento comprendente unità di produzione CIP 6/92 miste rilevanti, lo sbilanciamento attribuito all'operatore di mercato, diverso dal GSE, titolato a presentare offerte con riferimento a tale punto di dispacciamento, secondo le seguenti modalità:

- a) per ciascuna unità di produzione appartenente al punto di dispacciamento e per ciascun periodo rilevante (h), la quota, di competenza dell'operatore di mercato, dell'energia elettrica immessa dall'unità di produzione in tale periodo rilevante (QEI_h), è pari al maggior valore tra zero e la differenza tra l'energia elettrica effettivamente immessa dall'unità di produzione nel periodo rilevante considerato (EI_h) e il prodotto tra la potenza dedicata dell'unità di produzione (P_D) e la durata del medesimo periodo rilevante:

$$QEI_h = \max[0; EI_h - P_D \cdot h]$$

- b) per ciascuna unità di produzione appartenente al punto di dispacciamento e per ciascun periodo rilevante (h) lo sbilanciamento attribuito all'operatore di mercato ($Sbil_{OM}$) è pari alla differenza tra la quota di energia elettrica immessa di competenza dell'operatore di mercato di cui alla precedente lettera a) (QEI_h) e l'energia elettrica programmata in immissione, al termine dei mercati dell'energia, da tale operatore di mercato con riferimento al punto di dispacciamento (P_h).

$$Sbil_{OM} = QEI_h - P_h$$

- 5.2 Per ciascun periodo rilevante e per ciascun punto di dispacciamento comprendente unità di produzione CIP 6/92 miste rilevanti, lo sbilanciamento attribuito al GSE è pari alla differenza tra lo sbilanciamento aggregato e lo sbilanciamento attribuito all'operatore di mercato di cui al precedente comma 5.1, lettera b).

Articolo 6

Ripartizione dello sbilanciamento relativo alle unità di produzione CIP 6/92 miste non rilevanti

- 6.1 Entro il giorno venti (20) del secondo mese successivo a quello di competenza, il GSE calcola, per ciascun periodo rilevante e per ciascun punto di dispacciamento comprendente unità di produzione CIP 6/92 miste non rilevanti, lo sbilanciamento attribuito a ciascun operatore di mercato titolato a presentare offerte con riferimento a tale punto di dispacciamento, applicando le stesse modalità previste dal comma 5.1 per le unità di produzione CIP 6/92 miste rilevanti e considerando:
- a) come quota, di competenza di ciascun operatore di mercato, dell'energia elettrica immessa nel punto di dispacciamento, la somma delle quote di competenza di energia elettrica immessa da tutte le unità di produzione nella disponibilità del medesimo operatore e appartenenti al punto di dispacciamento considerato, calcolate secondo quanto previsto dal comma 5.1, lettera a);
- b) come energia elettrica programmata in immissione, l'energia elettrica programmata in immissione da ciascun operatore di mercato con riferimento al punto di dispacciamento considerato.
- 6.2 Per ciascun periodo rilevante e per ciascun punto di dispacciamento comprendente unità di produzione CIP 6/92 miste non rilevanti, lo sbilanciamento attribuito al GSE è pari alla differenza tra lo sbilanciamento aggregato e la somma degli sbilanciamenti attribuiti agli operatori di mercato ai sensi del precedente comma 6.1.

Articolo 7

Ripartizione del corrispettivo di sbilanciamento relativo alle unità di produzione CIP 6/92 miste

- 7.1 Entro il medesimo termine di cui al comma 5.1, con riferimento ai soli punti di dispacciamento costituiti da unità di produzione CIP 6/92 programmabili, il GSE calcola, per ciascun periodo rilevante, i corrispettivi di sbilanciamento attribuiti a ciascun operatore di mercato titolato a presentare offerte con riferimento a tali punti di dispacciamento, secondo le seguenti modalità:

- a) lo sbilanciamento aggregato è ripartito pro quota – in proporzione agli sbilanciamenti attribuiti ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6 – tra gli operatori di mercato, ivi incluso il GSE, ai quali è attribuito, ai sensi dei medesimi articoli 5 e 6, uno sbilanciamento di segno concorde rispetto allo sbilanciamento aggregato;
 - b) la quota di sbilanciamento di cui alla precedente lettera a) è valorizzata al prezzo di sbilanciamento a cui è valorizzato lo sbilanciamento aggregato;
 - c) gli sbilanciamenti attribuiti ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6 di segno discorde rispetto allo sbilanciamento aggregato, nonché gli sbilanciamenti di segno concorde al netto della quota di cui alla lettera b), sono valorizzati al prezzo delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima, nel periodo rilevante considerato e nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento.
- 7.2 Con riferimento ai punti di dispacciamento costituiti da unità di produzione CIP 6/92 non programmabili, il corrispettivo di sbilanciamento attribuito agli operatori di mercato titolati a presentare offerte con riferimento a tali punti di dispacciamento è pari al prodotto tra il prezzo di cui all'articolo 40, comma 40.4 della deliberazione n. 111/06 e lo sbilanciamento ad essi attribuito ai sensi degli articoli 5 e 6.
- 7.3 Entro il medesimo termine di cui al comma 5.1, il GSE comunica, a ciascun operatore di mercato titolato a presentare offerte con riferimento a punti di dispacciamento comprendenti unità di produzione CIP 6/92 miste, gli sbilanciamenti e i corrispettivi di sbilanciamento di sua competenza, attribuiti in conformità a quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 e relativi a tutti i periodi rilevanti del mese di competenza.
- 7.4 Entro il terz'ultimo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di competenza, gli operatori di mercato titolati a presentare offerte con riferimento ai punti di dispacciamento comprendenti unità di produzione CIP 6/92 miste, pagano al GSE, se negativo, o ricevono dal medesimo GSE, se positivo, i corrispettivi di sbilanciamento ad essi attribuiti in conformità a quanto previsto dal presente articolo e comunicati ai sensi del comma 7.3, relativi a tutti i periodi rilevanti del mese di competenza.

Articolo 8

Flussi informativi

- 8.1 Entro la fine del primo mese successivo a quello di competenza, il GME comunica al GSE, per ciascun periodo rilevante del mese di competenza, per ciascun punto di dispacciamento comprendente unità di produzione CIP 6/92 miste e per ciascun operatore di mercato titolato a presentare offerte con riferimento a tale punto di dispacciamento, la somma dei programmi di immissione in esecuzione di contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte e dei programmi di immissione determinati in esito ai mercati dell'energia.

TITOLO III

REGOLAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE, DI DISTRIBUZIONE E DI MISURA NEL CASO DI UNITÀ DI PRODUZIONE CIP 6/92

Articolo 9

Applicazione dei corrispettivi di trasmissione e distribuzione

- 9.1 Nel caso di unità di produzione CIP 6/92, sia miste che dedicate, il GSE regola con Terna il corrispettivo per il servizio di trasmissione previsto dall'articolo 16, comma 16.1, del Testo

Integrato Trasporto e regola con le imprese distributrici i corrispettivi per il servizio di trasporto previsti dall'articolo 13 del Testo Integrato Trasporto. A tal fine, le imprese distributrici riconoscono al GSE, anziché ai soggetti titolari degli impianti di produzione di energia elettrica, il corrispettivo previsto dall'articolo 13, comma 13.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto.

9.2 Nel caso di unità di produzione CIP 6/92 miste:

- il soggetto che ha la disponibilità di un impianto di produzione di energia elettrica versa al GSE il corrispettivo di cui all'articolo 16 del Testo Integrato Trasporto limitatamente alla quantità di energia elettrica immessa in rete e non ritirata dal GSE nell'ambito di convenzione stipulate ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92;
- il GSE eroga al soggetto titolare dell'impianto di produzione di energia elettrica i corrispettivi di cui all'articolo 13, comma 13.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto limitatamente alla quota di energia elettrica immessa in rete e non ritirata dal GSE nell'ambito di convenzione stipulate ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92.

Articolo 10

Regolazione del servizio di misura

10.1 Nel caso di unità di produzione CIP 6/92, sia miste che dedicate, il servizio di misura dell'energia elettrica immessa e prelevata è erogato ai sensi del Testo Integrato Trasporto, tenendo altresì conto di quanto previsto dal punto 2 della deliberazione ARG/elt 150/08 in materia di trasmissione al GSE delle misure necessarie alle proprie attività relative all'applicazione del provvedimento Cip n. 6/92 e del presente provvedimento.

10.2 Nel caso di unità di produzione CIP 6/92, sia miste che dedicate, il servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, ove necessario, è regolato dalla deliberazione n. 88/07.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

Disposizioni finali

11.1 Le unità di produzione CIP 6/92 che cedono al GSE una parte dell'energia elettrica prodotta e immessa secondo le modalità previste dalla deliberazione n. 280/07, ai fini del presente provvedimento, sono equiparate alle unità di produzione CIP 6/92 dedicate.

11.2 Le partite economiche di costo e di ricavo, rivenienti al GSE dall'applicazione del presente provvedimento, sono incluse tra i costi e i ricavi definiti dall'articolo 56, comma 56.2 del Testo Integrato Trasporto e sono, rispettivamente, compensate o versate nel Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate di cui all'articolo 54, comma 54.1, lettera b), del medesimo Testo.